



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021777 P-4.8.2.8
del 02/08/2022



41470405

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
DG CRESS
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "San Potito" costituito da 10 aereogeneratori localizzato nel comune di Ascoli Satriano (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Winderg San Potito S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

Sergio Fiorentino

A



3075

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 27, concernente il provvedimento unico in materia ambientale, ed, altresì, l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;



3015

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota prot. n. 18937 dell'8 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante il progetto di impianto eolico denominato "San Potito", di potenza pari a 34,50 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" e relative opere di connessione nel comune di Deliceto (FG), presentato dalla società Winderg S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame è volto a realizzare 10 aerogeneratori, di altezza complessiva pari a 180 metri, aventi una potenza di 3,45 MW e le relative opere accessorie, tra le quali due sottostazioni di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione RTN "Deliceto", cavidotti interrati in alta e media tensione ed una nuova viabilità, avente una lunghezza complessiva di 6.880 metri;

VISTA l'istanza di rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale, presentata dalla Winderg S.r.l., ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota del 13 dicembre 2018, acquisita al prot. 28283/DVA in pari data, come perfezionata con nota acquisita al prot. n. 1267/DVA del 21 gennaio 2019, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 19 marzo 2019;

3075



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 13308/DVA del 27 maggio 2019, con cui il Ministero della transizione ecologica ha chiesto della documentazione integrativa, nonché la nota acquisita al prot. n. 21313/DVA del 13 agosto 2019, con cui la Winderg S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa sopra citata, per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 12 settembre 2019;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come riportato nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che con nota del 23 ottobre 2019, acquisita con prot. n. 28260/DVA del 28 ottobre 2019, la Winderg S.r.l. ha comunicato di aver conferito il ramo d'azienda alla società Winderg San Potito S.r.l., alla quale vengono trasferiti tutti i diritti, gli interessi e gli obblighi correlati al procedimento autorizzativo;

VISTO il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto in questione reso dalla regione Puglia con delibera di Giunta regionale n. 202 del 25 febbraio 2020;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. 4679 del 10 aprile 2019 dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sede Puglia e il parere favorevole del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambiente, della regione Puglia, reso con nota prot. 24350 del 24 aprile 2019, concernente esclusivamente il vincolo idrogeologico ed i movimenti di terra;

VISTA la nota prot. 10301 del 17 marzo 2019, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il parere n. 3285 del 28 febbraio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota prot. 22990 del 31 luglio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sull'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con note prot. n. 8046 del 30 settembre 2019 e prot. 10596 del 17 dicembre 2019;

VISTA la nota prot. 39090 del 22 novembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un ulteriore contributo informativo concernente il caso in esame;



3095

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. 126456 del 17 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha fornito documentazione aggiuntiva concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 31261 del 10 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 17 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria, i rappresentanti del Ministero della cultura hanno ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione che, da un lato, è localizzato in prossimità ad aree aventi elevata valenza ambientale e paesaggistica e, dall'altro, pregiudicherebbe la percezione del paesaggio godibile dai beni culturali collocati in prossimità dello stesso, tra cui, in particolare, il complesso architettonico della chiesa e masseria di Palazzo d'Ascoli, che costituisce un bene tutelato ai sensi del menzionato Codice dei beni culturali e del paesaggio, posto in posizione elevata rispetto all'intorno;

ATTESO che i rappresentanti del medesimo Dicastero hanno evidenziato che parte del cavodotto interferisce con il corso d'acqua pubblico denominato "Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio";

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura, il progetto si inserisce in un comparto ad alta significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti e di testimonianze di ampia cronologia, tra il Neolitico e l'età medievale;

ATTESO che, nella riunione del 17 novembre 2021, è stato indicato che il progetto in esame interferirebbe con il PPTR, nella parte relativa agli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della sezione C2, delle schede d'ambito di riferimento;

PRESO ATTO che l'impianto ricade in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di colture cerealicole e, in misura minore, di uliveti, mandorleti, vigneti e orti, e che il contesto di riferimento, seppur non sottoposto a specifiche norme di tutela, è caratterizzato da un'identità agricola che connota il paesaggio e che merita di essere preservata;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria del 17 novembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;



3095

Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 3285 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS evidenzia che è stata accertata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto - attualmente destinata a seminativo con colture cerealicole - risulta esterna ad aree naturali protette, ad aree della Rete Natura 2000 e ad Important Birds Area (IBA);



3075

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, come indicato nel medesimo parere n. 3285 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, l'impianto eolico proposto, e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla RTN, saranno ubicati in aree agricole e al di fuori di vincoli ostativi alla sua realizzazione;

ATTESO che il tracciato dei cavidotti segue l'andamento delle strade esistenti senza generare complessivamente interferenze aggiuntive che possano determinare incompatibilità rilevanti con lo stato dei luoghi e che l'attraversamento del reticolo idrografico sarà effettuato tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC), in modo da non danneggiare la vegetazione preesistente ed, inoltre, che sarà garantito il puntuale ripristino del piano di campagna e dell'uso del suolo precedente agli scavi;

ATTESO che dalle analisi condotte risulta che gli aerogeneratori, se pur visibili, non determineranno significativi effetti di cumulo e che l'impianto si colloca in una porzione del territorio relativamente libera da altre iniziative per cui non genererà effetti di sovraffollamento, come confermato nel citato parere n. 3285 del 28 febbraio 2020 reso dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS;

CONSIDERATO che il progetto si colloca al di fuori delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da FER, di cui al regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del D. M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili");

CONSIDERATO che la visibilità del progetto eolico in oggetto non incrementerà l'interferenza nel paesaggio nell'area *buffer* di riferimento, dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, anche alla luce delle misure di mitigazione previste;

RILEVATO, inoltre, che la producibilità stimata del sito è di circa 101,5 GWh ogni anno per circa 2940 ore equivalenti di funzionamento;

CONSIDERATO che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "San Potito", di potenza pari a 34,50 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" e relative opere di connessione nel comune di Deliceto (FG), della società Winderg San Potito S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3285 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, il 07 AGO, 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI